

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°. 6, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 Dicembre 2009, n°. 12 e successive modifiche ed integrazioni*";
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°. 333;
- VISTO il Decreto del Direttore del 1° Settore - Regolazione delle acque (D.D.S.) n°. 146 del 06/12/2006, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n.152/06 con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) ha concesso, con prescrizioni, l'autorizzazione allo scarico nel mare Tirreno, con condotta sottomarina di allontanamento, delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione sito in contrada Cantoni a servizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e della frazione Vigliatore-Acquitta del Comune di Terme Vigliatore, nel rispetto dei limiti della tab. 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e della tabella 5 della L.R. n.27/86;
- VISTA la nota prot. n°. 58200 del 01/12/2009 con la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha prodotto istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con D.D.S. n°. 146 del 06/12/2006 per l'impianto di depurazione sito il C.da Cantoni;



- VISTE la nota prot. n°. 2750/S1 del 11/02/2010 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di richiesta di documentazione integrativa parzialmente riscontrata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con nota prot. n°. 16466 del 29/03/2010;
- VISTE la nota prot. n°. 45139 del 23/11/2010 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha diffidato, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N°, 152/06 il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la violazione delle prescrizioni 1, 4, 5, 9 e 14 del D.D.S. n°. 146 del 06/12/2006 di autorizzazione allo scarico e le note prot. n°. 59186 del 27/12/2010 e prot. n°. 5377 del 07/02/2011 con le quali il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha parzialmente riscontrato le richieste effettuate con la predetta diffida;
- VISTA la nota prot. n°. 49194 del 07/11/2012 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto integrazioni ai fini dell'emissione del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°. 9100 del 06/03/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale viene notificata al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ed intt., la volontà dell'Amministrazione Regionale ad adottare parere negativo al provvedimento di autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°. 16028 del 25/03/2013 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di parziale riscontro alla nota prot. n°. 49194 del 07/11/2012 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota prot. n°. 17202 del 26/04/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale viene invitato il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a trasmettere delle integrazioni;
- VISTA la nota prot. n°. 26956 del 24/05/2013 con la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha trasmesso le integrazioni richieste;
- VISTE la nota prot. n°. 27545 del 04/07/2013 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto il pagamento delle somme necessarie all'emissione del provvedimento di autorizzazione allo scarico, secondo quanto stabilito nel D. A. n°. 353 del 21/03/2013 e la successiva nota prot. n°. 45958 del 24/09/2013 di riscontro del comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- VISTA la nota prot. n°. 60547 del 03/12/2013 con la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha trasmesso atti integrativi al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
- VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al Dipartimento Regionale Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, facente parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- "Scheda tecnica" per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
  - Certificati di analisi dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto del controllo interno di gestione (dal 14/01/2009 al 18/02/2010, da gennaio a dicembre 2012 e da gennaio a novembre 2013);



- Parere della Capitaneria di Porto prot. n. BAR7139-1/11104/5 del 26/04/2005 reso ai sensi dell'art.40 della L.R. n.27/86;
- Certificati di analisi dell'acqua di mare n. 17 del 11/03/2009, 13/05/2009, 10/06/2009, 30/06/2009, 15/07/2009, 24/07/2009, 26/08/2009, 23/09/2009, 22/12/2009, 26/02/2010, 16/03/2012, 24/05/2012, 22/06/2012, 12/07/2012, 26/07/2012, 07/08/2012 e 24/08/2012 per la verifica dei limiti previsti dalla Tab. 7 della L.R. 27/86;
- Certificati di analisi A.R.P.A. relative alle caratteristiche dei reflui in entrata ed uscita impianto (n. 19 negli anni 2009-2013);
- Tre certificati di analisi dei reflui in uscita dall'impianto della Provincia Regionale di Messina, uno del 08/03/2012, uno del 03/04/2012 e uno del 22/05/2013;
- Certificati di Analisi dei reflui prelevati in pubblica fognatura, in prossimità degli scarichi degli insediamenti produttivi di natura industriale, nei siti rappresentativi del territorio comunale effettuate dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013;
- Dichiarazione resa a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, attestante che rispetto alla precedente autorizzazione allo scarico, concessa con D.D.S. n° 146 del 06.12.2006, dall'Agenzia Reg.le per i Rifiuti e le Acque, non sono intervenute modifiche alle fasi depurative ed allo scarico dell'impianto di depurazione e che le planimetrie, relative all'impianto ed alla condotta sottomarina di allontanamento, allegate al precedente provvedimento di autorizzazione sono rappresentative dello stato attuale;
- Copie delle autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alle ditte di trasformazione agrumaria;
- Copia del Contratto stipulato tra il Comune e il Gestore dell'Impianto di Depurazione Barcellonambiente S.p.a.;
- Atti contrattuali che riguardano i rapporti tra le due Ditte che convogliano direttamente il refluo all'I.D. ed il Comune (F.lli Branca e Canditfrucht), in particolare:
  - Convenzione per l'affidamento in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli artt. 42 e 42 bis L.R. 21/85 e ss.mm. ed intt., dell'ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e dell'ammodernamento dell'impianto esistente in contrada Cantoni, stipulato tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la società EURECO S.p.a. in data 10/04/2003;
  - Atto integrativo alla predetta convenzione, stipulato in data 01/02/2006;
  - Convenzione avente per oggetto: Impianto di depurazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – allaccio allo stesso della rete fognaria del comune di Terme Vigliatore, stipulata tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed il comune di Terme Vigliatore in data 31/05/2005;
  - Determina n°. 21 del 14/01/2005 avente per oggetto: autorizzazione costruzione rete fognante dalla sede della Canditfrucht di via Dei Medici, 407 all'impianto di depurazione di contrada Cantoni. Proroga autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, con la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto autorizza la Ditta Canditfrucht alla costruzione di un tratto di rete fognante per il convogliamento diretto dei reflui provenienti dall'industria al depuratore comunale;
  - Accordo tra la società Barcellonambiente S.p.a. e la ditta Canditfrucht per il conferimento, da parte di quest'ultima, dei propri reflui industriali nel depuratore comunale reflui con valore massimo di COD pari a 3000 mg/l, portata di 200 mc/d e al costo di € 1,35 al mc;
  - Lettera della società Barcellonambiente S.p.a. prot. n°. 106-08 del 25/06/2008 con la quale la stessa società revoca alla ditta Canditfrucht la predetta autorizzazione allo scarico diretto mediante condotta dedicata con decorrenza dal 30/06/2008;



- Raccomandata che la ditta Canditfrucht ha spedito in data 30/06/2008 alla Barcellonambiente S.p.a. con la richiesta di conferimento dei reflui, al depuratore in oggetto, con valore massimo di COD pari a 900 mg/l;
- Determina n°. 330 del 17/06/2005 avente per oggetto: autorizzazione costruzione tratto di rete fognante fino all'impianto di depurazione di contrada Cantoni per conferimento reflui, con la quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto autorizza la Ditta F.lli Branca di Terme Vigliatore alla costruzione di un tratto di rete fognante per il convogliamento diretto dei reflui provenienti dall'industria al depuratore comunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Atto integrativo alla predetta convenzione, stipulato in data 16/06/2005.
- Relazione integrativa relativa ai rapporti tra il Comune e Barcellonambiente relativamente "all'affidamento in concessione di costruzione e gestione, ai sensi degli artt. 42 e 42 bis L.R. n°. 21/85 e ss.mm.ii., dell'ampliamento dell'impianto di depurazione comunale e dell'ammodernamento dell'impianto esistente in contrada Cantoni" e relativa alla titolarità dello scarico, trasmessa con nota prot. n°. 26956 del 24/05/2013;
- Relazione aggiuntiva contenente una descrizione sintetica delle fasi di trattamento, precisazioni sulla potenzialità dell'I.D. e della sua capacità residua anche a seguito delle emissioni dirette, confermando che non sono intervenute modifiche delle fasi depurative dell'I.D. rispetto alla precedente autorizzazione, trasmessa con nota prot. n°. 60547 del 03/12/2013;
- Planimetria Generale "Collegamenti Idraulici" doc. n. 1566PIA001 rev 10;
- Planimetria Generale "Sistemazione Esterna – Viabilità – Coperture" doc. n. 1566CEA003 rev 7 raffigurante la situazione aggiornata alla data odierna.

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n° 11147 del 21/03/2014 con il quale il competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del Mar Tirreno a mezzo di una condotta, del refluo urbano depurato dall'impianto di depurazione sito C.da Cantoni del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

RITENUTO di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

#### DECRETA

##### ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°. 27 e dell'art. n°. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°. 152 e loro ss.mm.ii. è concessa al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l'autorizzazione allo scarico, mediante condotta sottomarina di allontanamento con recapito finale nelle acque del Mar Tirreno, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Cantoni a servizio dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore (ME).

##### ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:



1. le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione di C.da Cantoni a servizio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore potranno essere scaricate con una portata nera media di 1.112 mc/h (corrispondente alla potenzialità dell'impianto di 114.000 A.E.) nel Mar Tirreno a mezzo di una condotta di allontanamento nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
  - Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e SST;
  - Tab. 5 della L.R. 27/86 per quanto riguarda il paramentro grassi e oli animali e vegetali;
  - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri;
  - relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.
2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia Coli*", anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. lo scarico in mare con condotta sottomarina non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare, entro duecento metri dalla linea costa, i valori fissati dalla tab. 7 allegata alla L.R. 27/86. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato di effettuare campionamenti ed analisi delle acque marine al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dalla tabella 7 allegata alla L.R. 27/86. Devono essere effettuati almeno 3 campionamenti all'anno temporalmente distanziati (variazioni stagionali) di cui uno eseguito nel periodo estivo. Ogni campionamento deve essere composto almeno da prelievi effettuati 30 cm sotto la superficie marina, ad una distanza inferiore a 200 mt dalla linea di costa, sopra la verticale della condotta sottomarina, 100 mt a destra e 100 mt a sinistra e ad una distanza di 100 mt dal punto di scarico in direzione della corrente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per il territorio;
4. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, all' Assessorato all'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°. 27/86;
6. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui



- provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 alla parte 3° del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. ed integrazioni;
7. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977;
  8. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. Inoltre, l'impianto dovrà essere dotato di misuratori di portata e auto-campionatori in continuo delle acque reflue, sia in entrata che in uscita e gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 (G.U.R.S. parte I del 05/08/2011);
  9. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione secondo le seguenti modalità:
    - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi Sospesi con cadenza quindicinale;
    - campioni ponderati nell'arco di 24 ore con cadenza bimestrale per i rimanenti parametri di Tab. 1, Tab. 2 e Tab. 5 della Legge Regionale 27/86 e Tab. 3 allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii;Copia di tali analisi devono essere trasmesse al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm. ed integr.;
  10. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., previa comunicazione all'Autorità d'Ambito e all'Assessorato all'Energia - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è autorizzato ad accettare e trattare presso l'impianto, rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3° lettere a), b) e c) dello stesso art. 110. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati dal comma 3° lettere a), b) e c) dell'art. 110, del Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., deve essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 110 comma 2 dello stesso D. Lgs. 152/06;
  11. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;
  12. nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
  13. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
  14. devono essere previste le fasce di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;



15. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha validità per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

## ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base all'la gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

## ART. 4


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

## ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li **16 MAG 2014**

Il Responsabile del Servizio 1  
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



Il Dirigente Generale  
*Dot. Marco Lupo*